



# COMUNE DI FURCI SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 20 del 07 Dicembre 2024

Il giorno 09 del mese di dicembre dell'anno 2024, il revisore unico del comune di Furci Siculo (ME), dr Micale Giuseppe, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 17 luglio 2024, è convenuto presso il proprio studio in Capo d'Orlando, per esaminare e prendere atto della proposta di deliberazione di consiglio comunale n 57 del 06 dicembre 2024, avente ad oggetto:

- **Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2023 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs 19 Agosto 2016 n 175, come modificato dal D. Lgs 16.06.2017 n 100.**

Il Revisore Unico, dopo aver esaminato i documenti trasmessi, a mezzo PEC in data 06 dicembre 2024, ed aver chiesto i dovuti chiarimenti e le dovute integrazioni, espone quanto segue:

## In via preliminare si esamina:

- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n 57 del 06 dicembre 2024;
- La relazione tecnica in esito alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Furci Siculo al 31.12.2023 a firma del responsabile dell'area economico finanziario, dott.<sup>ssa</sup> Antonella Bongiorno;
- La nota prot.n. 12961 del 23.10.2024 della Società Taormina - Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl;
- La nota prot. n. 14777 del 06.12.2024 della SRR Messina Area Metropolitana di Messina;
- La nota prot.n. 13129 del 28.10.2024 della Peloritani s.p.a.;
- Pec dell'ente del 04 dicembre 2024 protocollo 14673 con la quale **si diffida** le partecipate "Taormina Etna A.r.l." e "ATO ME 4 s.p.a. in liquidazione" all'invio della documentazione relativa alla partecipazione, schede a tutt'oggi non trasmesse.

## Quadro Normativo

La norma che disciplina la revisione ordinaria delle partecipate è il D Lgs del 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, così come integrato e modificato dal D. Lgs del 16 giugno 2017 n 100.

In sintesi la norma ha l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficienti le partecipazioni pubbliche. Tale controllo si esplica attraverso la procedura della ricognizione delle partecipate ed in particolare l'art 24 del TUSP stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono:

- a) Effettuare una ricognizione annuale delle partecipate possedute, verificando che le partecipazioni siano in linea con i requisiti di legge;
- b) Valutare se mantenere, razionalizzare o dismettere le partecipazioni in base ai criteri di:
  - I. Utilità Pubblica;
  - II. Efficienza economica;
  - III. Rispetto dei limiti imposti dal TUSP.

La norma in buona sostanza prevede che non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma anche necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Le norme su citate prevedono che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lettera a);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, comma 2, lettera g).

**tutto ciò premesso, il revisore:**

- Visto l'art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

- Visto quanto disposto dal D.lgs, 19 agosto 2016, n. 175 «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica- T.U.S.P.-»;
- Visto l'art.4 e seguenti del T.U.S.P.;
- Considerato che l'Ente, nel corpo della suddetta proposta di deliberazione, attesta di avere effettuato l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni possedute dallo stesso al 31 dicembre 2023, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.<sup>ssa</sup> Antonella Bongiorno;
- Effettuate le verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) D.lgs. n.267/2000€
  - **Dato atto che** il Comune di Furci Siculo, alla data del 31.12.2023, deteneva le seguenti partecipazioni:
    - a) S.R.R Messina Area Metropolitana Scpa - quota detenuta dall'ente 0,69%;
    - b) Società ATO ME 4 s.p.a. – quota detenuta 4,49%;
    - c) Peloritani S.p.a. – quota detenuta dall'ente 2%;
    - d) Società Taormina-Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl – quota detenuta 1,38%;
    - e) Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. – quota detenuta 0,11%;

Fatte le dovute premesse ed illustrato il quadro normativo, il revisore passa ad analizzare (sulla base della documentazione prodotta) le singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP.

### **Analisi singole partecipazioni**

#### **SRR Messina area metropolitana quota 0,69%**

Trattasi di società che svolge un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Ed inoltre rispecchia tutte le prescrizioni di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP.

Pertanto, questo Organo di Revisione ritiene che non debba essere presa nessuna misura di razionalizzazione trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

#### **ATO ME 4 s.p.a. – quota detenuta 4,49%;**

Trattasi di società per azioni a totale partecipazione pubblica che ha lo scopo di assicurare la gestione integrata dei servizi strumentali all'attività del Comune (servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani), nonché in favore dei Comuni soci costituenti "Ambito territoriale ottimale".

L'ATO ME 4 s.p.a. è una società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i.

Il procedimento di dismissione della partecipazione pertanto è già stato avviato ed è in corso.

La società nonostante la lettera diffida, Pec dell'ente del 04 dicembre 2024 protocollo 14673, ad oggi non ha prodotto le schede.

Quindi il dato riportato è quello ultimo comunicato riferito alla chiusura dell'esercizio 2019 con un bilancio chiuso in pareggio.

Pertanto, questo Organo di Revisione ritiene che non debba essere presa nessuna misura di razionalizzazione trattandosi di società in liquidazione per la quale il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso. Si invita l'ente a sollecitare l'ATO ME 4 Spa in liquidazione all'invio delle schede.

**Peloritani S.p.a. – quota detenuta dall'ente 2%;**

si tratta di una società a partecipazione pubblica che ha per oggetto le prestazioni di servizi finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale.

La società è inattiva in quanto in liquidazione.

Nell'andamento dei risultati dal 2019 al 2021 la società ha chiuso in perdita; per l'anno 2022 la società non ha prodotto alcuna scheda mentre nel 2023 il bilancio chiude in pareggio.

Pertanto, questo Organo di Revisione ritiene che non debba essere presa nessuna misura di razionalizzazione trattandosi di società in liquidazione per la quale il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso. Si invita l'ente ad attenzionare la pratica.

**Società Taormina-Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl – quota detenuta 1,38%;**

Si tratta di una società mista a partecipazione pubblica e privata che ha per oggetto la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (GAL). Il progetto operativo dal titolo "Valle dei Miti e della Bellezza" si propone di valorizzare e migliorare la fruibilità del patrimonio rurale del territorio del GAL peloritani in un'ottica di promozione turistica di prodotti e servizi. La società è riconducibile alle categorie di cui all'art.4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016 ed all'art. 4 comma 6.

Dalla scheda risulta che la società è stata costituita nel 2009 ed a oggi risulta essere attiva.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 si presenta in pareggio. Il numero dei dipendenti come da scheda prodotto è ZERO.

Misura di razionalizzazione: la società anche se non rispetcia tutte le prescrizioni del TUSP è un consorzio finanziato dal PSR Sicilia a valere sul decreto di finanziamento del PSL Peloritani. Quindi l'incidenza economica sull'ente che la partecipa si limita alla quota associativa o addirittura a zero. Si invita l'ente a monitorare tale partecipazione ed eventualmente procedere alla sua razionalizzazione.

**Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. – quota detenuta 0,11%;**

Si tratta di una società mista a partecipazione pubblica e privata che ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e

culturali, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, utilizzando all'uopo anche le risorse del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché quelle del Ministero dello sviluppo economico.

La società è riconducibile alle Categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'art. 26 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

la società nonostante le diffide nel corso degli anni ha trasmesso solo i risultati degli esercizi 2016 – 2017 e 2018.

Questo Organo di Revisione non ha potuto valutare l'andamento ed i requisiti previsti dal TUSP per il mantenimento della partecipazione.

Il revisore, invita l'ente a mettere in atto tutte le procedure per l'acquisizione dei dati per la verifica o meno del mantenimento della partecipazione.

***Tutto ciò premesso, il Revisore:***

**Visti:**

- Il parere di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile dell'Area, dott.<sup>ssa</sup> Antonella Bongiorno, in data 06 dicembre 2024;
- Il parere di regolarità Tecnica rilasciato dal responsabile dell'Area, dott.<sup>ssa</sup> Antonella Bongiorno, in data 06 dicembre 2024;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzato;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. 118/2011;

tutto ciò visto, considerato e richiamato, il Revisore Unico del Comune di Furci Siculo, dr Micale Giuseppe,

**ESPRIME**

**Parere favorevole alla delibera avente ad oggetto:**

- **Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2023 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs 19 Agosto 2016 n 175, come modificato dal D. Lgs 16.06.2017 n 100.**

IL Revisore Unico  
Dr Micale Giuseppe  
Firmato digitale